



22160/16

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

FW

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

FALLIMENTO

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Ud. 11/04/2016 - CC

Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 1446/2015

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Ca. 22160  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 1446-2015 proposto da:

MINISTERO dell'INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO di RIETI , in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

FALLIMENTO R.C.M. RISTORAZIONE COLLETTIVA MODERNA SRL IN LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliato in ROMA,

, che lo rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

*- controricorrente-*

*contro*

SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE

*- intimata -*

avverso la sentenza n. 5789/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 23/05/2014, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell' 11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;


udito l'Avvocato

difensore del controricorrente, che si riporta agli

scritti.

PREMESSO

La Corte d'appello di Roma, respingendo (tra l'altro) il gravame del Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, in accoglimento della domanda di revoca, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fallim., proposta dal curatore del fallimento R.C.M. Ristorazione Collettiva Moderna s.r.l. e avente ad oggetto il pagamento di € 65.695,25 eseguito il 15 dicembre 2005 in favore della Servizi Società Cooperativa a r.l. dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti, quale terzo debitore della società fallita a seguito di provvedimento di assegnazione del credito assunto dal giudice nell'ambito di una procedura di esecuzione coattiva a carico della R.C.M. medesima, ha condannato la cooperativa creditrice e il Comando, in solido, alla restituzione della predetta somma alla massa fallimentare. Ha ritenuto che anche il Comando al momento del pagamento fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza della R.C.M., avendo ricevuto tre giorni prima comunicazione della sua ammissione alla procedura di concordato



preventivo.

Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. La curatela fallimentare si è difesa con controricorso.

Con relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. il Consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso. La relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e l'avvocato di parte controricorrente ha presentato memoria.

### CONSIDERATO

1. – Va esaminato anzitutto il secondo motivo di ricorso, che precede gli altri nell'ordine logico.

1.1. – Con tale motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura l'affermazione della responsabilità solidale – per la restituzione della somma oggetto del pagamento revocato – del *debitor debitoris* che abbia effettuato il pagamento a seguito di ordinanza di assegnazione del credito pronunciata dal giudice dell'esecuzione presso terzi.

1.2. – Il motivo è fondato.

L'azione revocatoria avente ad oggetto un pagamento è rivolta nei confronti del creditore che tale pagamento abbia ricevuto, perché egli, ricevendolo, si è sottratto al concorso, onde il ripristino della *par condicio creditorum* richiede che restituisca quando ha ricevuto, affinché sia distribuito secondo le regole concorsuali. Tale logica non è riferibile, invece, al terzo debitore del fallito che abbia eseguito il pagamento, dato che egli non si è sottratto al concorso, non essendo creditore del fallito, ma ha soltanto eseguito (non già riscosso) il pagamento.

La circostanza che con quel pagamento, come viene comunemente e correttamente affermato, egli abbia estinto



contemporaneamente due obbligazioni – quella del fallito nei confronti del creditore precedente e la propria nei confronti del fallito – non sposta i termini della questione: che è e resta la questione del ripristino della *par condicio creditorum* ad opera di chi ad essa si sia sottratto a proprio vantaggio. E del resto questa Corte ha appunto tenuto presente – sia pure in un contesto diverso, ma analogo – l'autonomia dell'estinzione del credito (verso il creditore precedente) e del debito (verso il terzo debitore) del fallito conseguenti all'unico pagamento del terzo, affermando l'insussistenza della prima e facendo salva la seconda, in caso di pagamento eseguito in violazione dell'art. 168 legge fallim. dal terzo debitore, in sede di espropriazione presso terzi, dopo l'ammissione del debitore principale alla procedura di concordato preventivo (cfr. Cass. 24476/2008).

2. – Il primo motivo di ricorso, attinente alla *scientia decoctionis*, e il terzo, attinente alla conformità del pagamento all'art. 168 legge fallim., restano assorbiti.

3. – Nella memoria la difesa di parte controricorrente ha eccepito la nullità della notifica del ricorso nei confronti della Servizi Società Cooperativa a r.l., condannata al pagamento in solido con il Ministero dell'Interno. La questione, però, è priva di rilievo, avendo il ricorso ad oggetto non già la revoca del pagamento, bensì la sola condanna solidale del Ministero al conseguente rimborso, e tra condebitori in solido non sussiste litisconsorzio necessario.

4. – La sentenza impugnata va in conclusione cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ult. parte, c.p.c., con il rigetto della domanda proposta dalla curatela fallimentare nei confronti del Ministero dell'Interno.



Le spese dell'intero processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla curatela fallimentare nei confronti del Ministero dell'Interno; condanna la curatela predetta alle spese processuali, liquidate in euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di primo grado, e in euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di appello, e in euro 5.200,00, di cui 5.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 aprile 2016

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 3 NOV. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA